



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2014
(OR. en)**

10071/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0134 (NLE)**

**AVIATION 120
COEST 175
NIS 27
RELEX 437**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 maggio 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 256 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 256 final.

All.: COM(2014) 256 final



Bruxelles, 13.5.2014
COM(2014) 256 final

2014/0134 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio adottata nel giugno 2009 che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato il 2 dicembre 2010.

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

È stato negoziato un protocollo che prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

In conformità al suddetto articolo 6, paragrafo 2, nonché all'articolo 100, paragrafo 2 e all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, la firma del protocollo è stata approvata con decisione del [...] e il protocollo è stato firmato il [...].

Il protocollo dovrebbe ora essere approvato, sulla base dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con la Georgia è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un importante partner nel settore del trasporto aereo nella regione del Caucaso e costituisce parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012)556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione — Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Non pertinente.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non pertinente.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

• **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

• **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

• **Spiegazione dettagliata della proposta**

Il Consiglio è invitato ad approvare il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2014/.../UE del Consiglio², il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Georgia, dall'altra per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ("il protocollo"), è stato firmato, fatta salva la sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri³.

¹ GUC, , p. .

² GUL [...] del [...], pag. [...].

³ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GUL, unitamente alla decisione relativa alla firma.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*